



DINDO ZORZI
E ASSOCIATI STUDIO LEGALE

La locazione finanziaria 17 aprile 2019

Alberto Zorzi

Leasing (locazione finanziaria)

definizione

Definizione in sintesi: Il leasing finanziario è contratto con cui l'impresa di leasing (*lessor* o concedente) mette a disposizione dell'impresa utilizzatrice (*lessee* o concessionario o utilizzatore) un bene strumentale a quest'ultima, per un determinato periodo di tempo, verso il pagamento di un canone periodico. Il bene viene acquistato o realizzato dalla concedente su scelta dell'utilizzatrice.

Vantaggi pratici: Pragmaticamente i vantaggi connessi alla proprietà del bene vengono subito trasferiti in capo all'utilizzatrice, la quale al termine del periodo di locazione può acquisirne o meno la proprietà.

Scopo: Lo scopo quindi è di consentire all'utilizzatrice l'immediata disponibilità del bene senza sostenerne i costi d'acquisto in un'unica soluzione.

La permanenza della proprietà del bene in capo alla concedente svolge una funzione di garanzia del pagamento dei canoni.

Corrispettivo: Il corrispettivo è determinato in base al costo di produzione maggiorato del compenso del concedente/finanziatore (sotto forma di interesse sul capitale investito).

Vantaggi fiscali: l'utilizzatore potrà dedurre dal reddito le somme pagate a titolo di corrispettivo contrattuale; all'impresa di leasing è consentito l'ammortamento fiscale dei beni concessi in godimento in ragione della durata del contratto.

Fasi della negoziazione

- 1) L'utilizzatore individua il fornitore per concordare il bene che interessa alla sua attività d'impresa
- 2) L'utilizzatore si rivolge all'impresa di leasing per il finanziamento
- 3) Se si raggiunge l'accordo sul contenuto delle condizioni del finanziamento, il concedente acquista il bene dal fornitore
- 4) L'impresa di leasing concede il bene in godimento all'utilizzatore con la presa in consegna e l'attestazione di corrispondenza tra bene prescelto e consegnato

Caratteristiche generali del contratto di leasing

- 1) Il canone periodico è commisurato a: costo originario + interessi sul capitale + spese di gestione + utile dell'impresa di leasing
- 2) La vita tecnico-economica del bene può corrispondere alla durata del contratto oppure superarla
- 3) Alla scadenza del contratto l'utilizzatore può scegliere tra:
 - a) rinnovo a canone ridotto
 - b) restituzione del bene
 - c) acquisto pagando un prezzo per il riscatto
- 4) I rischi derivanti dai vizi, perdita, perimento del bene e danni provocati dall'uso, e le spese di manutenzione sono a carico dell'utilizzatore
- 5) Le azioni giudiziarie relative al bene vengono esercitate dall'utilizzatore (visto l'esonero da responsabilità per il concedente)
- 6) all'utilizzatore è vietata la cessione e la sublocazione del bene
- 7) I contratti prevedono una clausola risolutiva espressa per inadempimento alle obbligazioni che incombono sull'utilizzatore

Richiami normativa al leasing nella legislazione italiana

E' sempre mancata una disciplina organica di matrice civilistica.

Richiami al leasing in disposizioni tributarie e leggi settoriali,

- D.P.R. Imposta sui redditi 22/12/1986 n. 917: art. 54 co. 2 (deduzione dei canoni) – 88 oc. 5 (cessione del contratto) – 102 co. 7 (Ammortamento)
- Art. 72 quater L.F. (D.L.vo n. 5/2006)
- Art. 160 bis del codice degli appalti (locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità – D.Lvo 163/2006)
- D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (obblighi a carico di chi conceda in locazione finanziaria macchine o attrezzature)
- L. 25/12/2015 n. 208 (Locazione finanziaria e abitazione principale)
- L. 4/8/2017 n. 124 (Art. 136 e segg.)

Concedente: requisiti soggettivi: istituto creditizio o intermediario finanziario iscritto nell'elenco di cui agli artt. 106 e ss. del T.U.B.

Inquadramento nella normativa bancaria del TUB quanto ai rapporti con clientela Rispetto delle prescrizioni del Capo I, Titolo VI del TUB «trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti coi clienti» (art. 115 e segg. TUB): pubblicità sulle condizioni economiche, forma scritta, determinazione dei tassi di interesse, prezzi e condizioni, comunicazioni periodiche ...

L'utilizzatore è normalmente un imprenditore. Se l'utilizzatore è una persona fisica che agisce al di fuori dell'attività d'impresa si applicano le norme del «Credito al Consumo» (Capo II del Titolo VI del TUB)

Due tipologie di leasing: impostazione tradizionale

Leasing di godimento:

- 1) Utilità finale del bene: i beni tendono ad esaurire la loro utilità economica al termine del contratto
- 2) Sinallagmaticità: perfetta corrispettività tra prestazioni, in quanto i canoni tendono a remunerare il concedente del valore economico consumato dal concessionario; quindi il canone è parametrato al valore economico del godimento
- 3) L'indennità dell'opzione d'acquisto è eventuale e comunque marginale, in quanto parametrata al valore commerciale del bene al termine del godimento
- 4) Il mantenimento della proprietà in capo al Concedente ha una funzione di garanzia
- 5) Risoluzione Il leasing si inquadra nel contratto ad esecuzione continuata o periodica, e in caso di risoluzione si applica l'art. 1458 c.c.:
 - a) la risoluzione ha effetto retroattivo (il bene resta in capo al Concedente) ma le prestazioni eseguite (canoni pagati) restano acquisite al Concedente;
 - b) Se stabilita una penale questa può essere ridotta ex art. 1384 c.c. (bilanciamento)
- 1) Prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c. per le locazioni)

Leasing traslativo:

- 1) Utilità finale del bene: Mancata obsolescenza al termine della durata del rapporto, quindi il bene conserva un valore e quindi un interesse economico
- 2) Sinallagmaticità: Il canone è determinato non solo dal valore di godimento ma anche dal valore di una quota di prezzo (quindi è superiore al valore locativo del bene)
- 3) L'indennità dell'opzione d'acquisto è inferiore al valore finale del bene, e tende a favorire l'acquisto
- 4) Il mantenimento della proprietà in capo al Concedente non ha solo una funzione di garanzia ma equivale ad un valore economico
- 5) Risoluzione il leasing si inquadra nella vendita con riserva di proprietà, con gli effetti di cui all'art. 1526 c.c. in caso di inadempimento.
- 6) Prescrizione decennale (art. 2946 c.c. prescrizione ordinaria)

MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE: IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE

In caso di grave inadempimento: richiesta di adempimento o risoluzione

La richiesta di adempimento non è quasi mai conveniente

Effetti della risoluzione

- 1) Mantenimento dell'equilibrio contrattuale anche dopo la risoluzione:
- a) Il concedente non può acquisire un risultato più vantaggioso rispetto al normale svolgimento del contratto
- b) L'utilizzatore non può essere tenuto ad una prestazione maggiore di quella dedotta in contratto (considerato che non si può configurare in capo al concedente un danno ulteriore rispetto al mancato ricevimento della controprestazione convenuta)

Leasing di godimento:

Contratto ad esecuzione continuata e periodica: art. 1458 c.c.

- Efficacia retroattiva della risoluzione:

- a) riconsegna del bene
- b) trattenimento dei canoni versati
- c) Nel caso di pattuizione di penale: non dovendo superare il risultato, sarà pari alla differenza tra il totale attualizzato dei canoni a scadere e la somma che il concedente ricava dal reimpiego del bene sul mercato
- d) La penale può essere ridotta ex art. 1384 c.c.

Leasing traslativo: art. 1526 c.c.

- a) riconsegna del bene
- b) restituzione dei canoni versati + salvo un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno
- c) Se è pattuito il diritto del venditore a trattenere le rate riscosse a titolo di indennità il giudice può ridurla secondo le circostanze

La riduzione dell'indennità da parte del giudice viene visto come il mezzo per equilibrare gli effetti della risoluzione anticipata del contratto, analogamente alla riduzione della penale nell'art. 1384 c.c. («la penale può essere diminuita equamente dal giudice se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte o se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento»).

In quest'ottica l'intervento del giudice può consistere nel far conseguire al Concedente una somma corrispondente all'intero corrispettivo pattuito, per cui la riduzione della penale può consistere nella plusvalenza che deriva dal reimpiego (vendita o nuova locazione) del bene rimasto in proprietà del Concedente.

DISCIPLINA DI CUI ALLA L. 4/08/2017 N. 124

ART. DA 136 A 140

Art. 136 - Inquadramento

La locazione finanziaria concepita dalla normativa lascia aperto il dualismo tra leasing di godimento e traslativo.

Sono confermati:

- 1) La natura finanziaria: l'intermediario finanziario deve essere iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 TUB, scelta dell'utilizzatore e obbligo di acquisto del concedente
- 2) Immediata assunzione dei rischi in capo all'utilizzatore
- 3) Il corrispettivo deve tenere conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto
- 4) alla scadenza del contratto alternativa tra acquisto e restituzione

Art. 137 - Inadempimento:

Viene definito cosa si intende per grave inadempimento (mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria)

Art. 138 - Conseguenze in caso di risoluzione:

- a) restituzione del bene al concedente
- b) Diritto di credito del concedente: canoni scaduti e insoluti + canoni a scadere (solo capitale) + prezzo d'opzione + spese tutte (per recupero e conservazione del bene + per la stima)
- c) Modalità di realizzo del credito: vendita o altra collocazione ai valori di mercato
- d) Prospettive:
 - Plusvalenza rispetto al credito: restituzione all'utilizzatore
 - Realizzazione a valori inferiori: residuo credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore

DISCIPLINA DI CUI ALLA L. 4/08/2017 N. 124

139. Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

140. **Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 72-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.**

Immobili da adibire a abitazione principale

L. 25/12/2015 n. 208 (locazione finanziaria di immobile da adibire a abitazione principale)

Comma 76 (Definizione)

Anticipa la disciplina della L. 124/2017 art. 136 per la definizione del leasing

Comma 77 (Effetti sul fallimento dell'utilizzatore)

77. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Comma 78 (risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore)

Anticipa la disciplina della L. 124/2017 art. 138 in tema di risoluzione

Comma 79 (Sospensione dei pagamenti)

79. Per il contratto di cui al comma 76 l'utilizzatore può chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo. In tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. L'ammissione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di cui al comma 76:

- a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

Comma 80 (Termine periodo sospensione)

80. Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Decorso il periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni del comma 78. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Leasing e fallimento dell'utilizzatore

Situazioni che si possono presentare al momento della dichiarazione di fallimento

- Contratto cessato prima del fallimento (perché risolto)
- Contratto pendente al momento della dichiarazione di fallimento (deve essere opponibile; contratto non eseguito o non del tutto eseguito)

Contratto risolto anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore

Contratto risolto anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore:

- Non trova applicazione l'art. 72 quater L.F.
- Occorre distinguere a seconda che di tratti di **leasing di godimento o traslativo** (Cass. 9/02/2016 n. 2538; Cass. 17/11/2016 n. 23429):
- Specifico onere di allegazione da parte dell'istante sulla natura del leasing
- Per entrambi diritto alla restituzione del bene da esercitarsi tramite rivendica (ex art. 103 L.F.)
- L. di godimento : diritto a trattenere le rate riscosse (art. 1458 c.c.) + eventuale penale (riducibile ex art. 1384 c.c.)
- L. traslativo: per quest'ultimo è da utilizzare, in via analogica, l'art. 1526 cod. civ. con l'ulteriore conseguenza che, in tal caso, il concedente ha l'onere, se intende insinuarsi al passivo del fallimento, di proporre la corrispondente domanda completa in tutte le sue richieste nascenti dall'applicazione della citata norma (Cass. 28/02/2018 n. 4698)
- applicazione art. 1526: restituzione canoni pagati dall'utilizzatore salvo equo compenso per uso + risarcimento danno (remunerazione godimento + deprezzamento per incommerciabilità come nuovo + costo del finanziamento, immobilizzazione del capitale impiegato per l'acquisto) cioè corrispettivo contrattuale – valore del bene al momento della liquidazione (Cass. 28/11/2018 n. 30820; Cass. 12/02/2019 n. 3965)
- Rientra nei poteri del giudice delegato, ai sensi degli artt. 25, comma 1, n. 8), e 92 e ss. l.fall., provvedere alla determinazione dell'equo compenso per l'uso della cosa ex art. 1526, comma 1, c.c. (Cass. 16/05/2018 n. 11962)

Leasing e fallimento

Contratto pendente al momento della dichiarazione di fallimento: conseguenze per le parti prima dell'esercizio dell'opzione da parte del curatore

Art. 72 L.F.: fase di quiescenza

Contratto in corso al momento della dichiarazione di fallimento: conseguenze per il curatore

1. Sospensione del contratto: fase transitoria di arresto dell'esecuzione
2. Curatore decide se subentrare o sciogliersi
3. Esonero dalla necessità di autotutela (1460 c.c.)
4. Divieto azione adempimento (1453 c.c.)
5. Divieto di azione di risoluzione
6. Inoperatività di clausole di risoluzione, decadenza, recesso, penale
7. L'azione di adempimento del contratto proposta prima diventa improcedibile
8. L'azione di risoluzione proposta prima può essere proseguita (art. 72 co. 5): "prenotazione degli effetti" della risoluzione

Conseguenza per l'impresa di leasing durante il fallimento

- 1) Actio interrogatoria e fissazione al curatore di un termine per decidere – art. 72 co. 2°
- 2) Le clausole risolutive presenti in condizioni generali di contratto sono inefficaci (art. 72 co. 6: "*Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento*"), norma che si spiega per non vanificare il potere di opzione del curatore.

Leasing e fallimento

Effetti del subingresso del curatore nel contratto

1. La decisione del curatore di subentrare è reclamabile al collegio come ogni atto del curatore (art 36)
2. Divieto del curatore di esercitare lo *ius poenitendi*
3. Prosecuzione nei diritti: trattenimento nel godimento del bene e facoltà di acquisirlo alla massa con l'opzione
4. Prosecuzione nei doveri: pagamento dei canoni già scaduti e futuri
5. In caso di mancato adempimento degli obblighi la società di leasing potrà esercitare i diritti conseguenti (risoluzione 1453 c.c.)
6. Si discute se il fallimento debba offrire a richiesta una garanzia specifica in merito all'adempimento del contratto, tenuto conto delle mutate condizioni patrimoniali e dell'art. 1461 c.c. (ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia).
 - Tesi favorevole: in analogia con quanto previsto nella vendita con riserva di proprietà – art. 73 e appalto – art. 81.
 - Tesi contraria: mancanza di un esplicito riferimento del legislatore in materia di leasing.
7. Il credito della società di leasing ha natura prededucibile per ciò che concerne i canoni futuri, il prezzo per il riscatto e i canoni pregressi – anche quelli maturati anteriormente alla dichiarazione di fallimento, per la regola di cui all'art. 74 L.F. della “prededucibilità del pregresso” nei rapporti di durata

Leasing e fallimento

Effetti dello scioglimento da parte del curatore: restituzione e canoni pregressi – 72 quater

- 1) La riforma fallimentare ha unificato l'istituto superando la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento
- 2) Norma eccezionale: non riguarda la risoluzione del leasing, ma il suo scioglimento quindi non ha carattere sanzionatorio (viene meno l'esigibilità del credito Cass. 8687/2015)
- 3) Diritto del concedente alla restituzione del bene purchè la proprietà derivi da atto avente data certa anteriore
- 4) Le somme già riscosse sono soggette all'art. 67 3° co. lett. A) (diritto del concedente a trattenere le somme riscosse in termini d'uso vale a dire alle condizioni praticate di norma – ovvero pagamenti con mezzi normali alla scadenza): per pagamenti in ritardo o mezzi anormali scatta la revocatoria
- 5) Il concedente inoltre è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale (gli interessi vanno insinuati al passivo e soddisfatti in moneta fallimentare)
- 6) Ammissione al passivo per la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione (art. 72 quater comma 3° L.F.)

Diritti del Concedente verso il fallimento

- 1) restituzione del bene per rivenderlo secondo il suo valore di mercato (mediante autotutela)
- 2) Insinuazione del credito vantato alla data del fallimento (nei limiti di quanto non soddisfatto mediante autotutela)
- 3) Viene escluso un diritto al risarcimento del danno corrispondente a quello che si determina in caso di risoluzione

Credito residuo in linea capitale (comma 2) e credito vantato alla data del fallimento (comma 3) sono concetti diversi

Il credito residuo in linea capitale:

alla data del fallimento è costituito dalla quota capitale dei canoni scaduti e non pagati fino alla dichiarazione di fallimento + canoni residui attualizzati al tasso leasing + prezzo d'opzione

credito vantato alla data del fallimento:

Capitale investito (relativo alle rate sia scadute che a scadere) + interessi scaduti + prezzo d'opzione

Sono esclusi gli interessi a scadere per effetto dello scioglimento

La differenza tra il credito vantato alla data del fallimento come sopra determinato (come tale opponibile al fallimento) e quanto ricavato dalla vendita, nei limiti di quanto incassato fino alla concorrenza del credito residuo in linea capitale, rappresenta il **credito concorsuale da far valere mediante insinuazione al passivo.**

Art. 72 quater e credito

Il diritto del concedente di soddisfarsi mediante la ricollocazione del bene deve prevedere un meccanismo di verifica per evitare l'arricchimento derivante dall'autosoddisfazione mediante la restituzione del bene

Verifica del valore di mercato

Controllo da parte degli organi del Fallimento (G.D. + comitato creditori): inserimento nel verbale di consegna di termini di adempimento, valori, scadenze: necessità di rivendica ex art. 103 L.F. in caso di contestazioni tra le parti

Modalità per esercitare il diritto di credito e conseguente

- 1) 1° tesi: necessaria verifica del credito prima della riconsegna (concorso formale e non sostanziale alla stregua del pegno – art. 53 L.F. - Cass.15/07/2011 n. 15701) – ammissione con riserva
- 2) Segmentazione della domanda di ammissione al passivo (Cass. 13/09/2017 n. 21213):
 - a) Insinuazione immediata del credito per canoni insoluti fino alla dichiarazione del fallimento (domanda tempestiva)
 - b) Insinuazione eventuale successiva per differenza tra credito residuo e ricavato della riallocazione (domanda tardiva)

Preferibile questa 2° soluzione perché non c'è corrispondenza tra il credito con cui confrontare il ricavato e il credito da insinuare al passivo

Esiti riallocazione

- Ricavato superiore al credito capitale residuo: la concedente dovrà restituire il surplus

CASS. 29/03/2019 N. 8980

- La L. 124/2017 introduce una tipizzazione del leasing superando la distinzione tra leasing di godimento e traslativo
- *ius superveniens* applicabilità in via analogica (e non puntuale) della novella, stante il suo carattere generale, anche ai contratti risolti prima
- Rilevanza dell'art. 72 quater L.F. sul piano sistematico: riconduce ad unità il contratto di leasing (anche per effetto della specifica regolazione della vendita con riserva di proprietà (art. 73)
- Il tradizionale indirizzo giurisprudenziale della distinzione tra due tipologie di leasing (Cass. S.U. n. 65/1993) è stato definitivamente superato, per cui non si ricorre più all'art. 1526 c.c.
- La L. 124/2017 va applicata anche ai rapporti che non hanno ancora esaurito i loro effetti in quanto non ancora accertati con sentenza passata in giudicato (senza che ciò possa essere inteso come efficacia retroattiva della norma) per effetto di interpretazione storico evolutivo della normativa da applicarsi nell'attualità.
- La nuova disciplina ha introdotto una figura tipica che supera le figure atipiche di derivazione giurisprudenziale impostesi per necessità stante l'assenza di disciplina in materia
- L'art. 72 quater L.F. regola anche ai contatti di leasing risolti per inadempimento prima della dichiarazione di fallimento, ha carattere inderogabile, e prevale su eventuali pattuizioni difformi.
- Viene confermata la necessità di insinuazione al passivo quale condizione per poter allocare il bene e trattenere l'importo incassato.
- La vendita verrà eseguita dal concedente previa stima del bene disposta dal giudice in sede di accertamento del credito
- Ammissione immediata di tutto il credito (canoni scaduti + quota capitale dei canoni a scadere + prezzo d'opzione)
- No tardive; eventuali rettificati tra credito insinuato e credito residuo dedotto quanto ricavato dalla vendita viene regolato in sede di riparto

Fallimento delle società autorizzate a compiere operazioni di finanziamento sotto forma di locazione finanziaria

- Il contratto di leasing non si sospende e prosegue regolarmente
- Il curatore non può sciogliersi
- L'utilizzatore è tenuto al pagamento dei canoni e del prezzo di opzione
- Prima della riforma si riteneva che il contratto restasse sospeso dovendo trovare applicazione l'art. 73



Dindo, Zorzi & Associati Studio Legale
Via Leoncino 16, 37121 Verona (VR)

studiolegaledindo@studiodindo.it

Tel. +39 045 8001884
Fax +39 045 597244

Sede di Milano
Via santa Tecla 4, 20122 Milano (MI)

Tel. +39 02 72105300

P.IVA 01297650234